



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 216 del 10/03/2022**

---

**Politiche a sostegno delle famiglie con minori affetti da disturbo dello spettro autistico**

---

*Firmato da: Vincenzo Alaia; Gennaro Oliviero*



*Il Presidente*

## Proposta di Legge

*“Politiche a sostegno delle famiglie con minori affetti da disturbo dello spettro autistico”*

a firma di

Gennaro OLIVIERO

## Relazione Descrittiva

L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all'integrazione sociale reciproca, all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. L'autismo, pertanto, si configura come una disabilità "permanente" che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le caratteristiche del deficit sociale assumono un'espressività variabile nel tempo.

Le prime difficoltà, la diagnosi e poi le sfide che aumentano con il susseguirsi dei giorni. La vita dei genitori con figli ai quali è stata diagnosticata la sindrome dello spettro autistico è un crescendo di problemi ai quali però, con l'aiuto giusto, si può porre rimedio, riuscendo a trovare un equilibrio. Nonostante sia ormai appurato a livello accademico che dall'autismo non si possa guarire è altrettanto dimostrata l'importanza della terapia, soprattutto se intrapresa in età precoce, per migliorare la socialità dei bambini e lo sviluppo della loro autonomia nella vita quotidiana.

Quando abbiamo a che fare con un bambino autistico non possiamo dimenticare che egli è prima di tutto una persona, un individuo e che il programma che andiamo a stendere per lui, riguarda lui non il suo disturbo (anche se è da esso fortemente condizionato).

Negli ultimi decenni la nostra capacità di comprendere i peculiari aspetti sociali, comunicativi e comportamentali dei bambini con disturbo dello spettro autistico è notevolmente aumentata.

Nel periodo pre-scolare il progetto terapeutico è centrato sul bambino, sulla famiglia e sul contesto ambientale con una connotazione fortemente abilitativa (far emergere le abilità).

Tuttavia è essenziale che questi bambini siano seguiti costantemente anche durante l'età scolare e, in alcuni casi, anche nell'età adulta.

La famiglia per questo continua ad essere la centralità nel progetto terapeutico per la diversificazione delle attività del bambino, per l'adeguata organizzazione delle stesse in accordo alle esigenze di tutti i membri della famiglia e per un costante lavoro sulle autonomie.

In questo contesto la Regione Campania intende porre l'accento sul supporto alle famiglie ad alle tante associazioni e cooperative che operano nel campo al fine di poter continuare sul percorso della terapia ABA, che si è dimostrato essere uno dei metodi migliori per poter far recuperare a tanti bambini delle capacità che sembrava impossibile potessero assumere.

Inoltre al fine di dare un respiro ampio al presente provvedimento, lo scopo è quello di offrire supporto a tutte le cooperative che orbitano nella sfera del sociale; il tutto per garantire supporto alle famiglie a tutto tondo.

In questo senso, la presente proposta di legge si pone come una vera battaglia di civiltà: prevede la creazione di un sistema regionale di accreditamento per tutte le strutture che offrono questo servizio alle famiglie ed ai bambini, al fine di ottenere una corretta distribuzione di centri specializzati su tutto il territorio regionale e per far sì che tutti i bambini affetti dalla sindrome dello spettro autistico possano accedere alle cure.

## **Relazione finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con euro 500000000,00 sulla missione 14 programma 1 titolo I previo prelievo dalla missione 20 programma 3 titolo I per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 del Bilancio della regione.

### **Articolo 1** *(Oggetto e finalità)*

La Regione, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si ispira ai principi ed ai valori contenuti nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nella Carta dei diritti dell'anziano (EISS, 1995), nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo volontario alla coesione economica e sociale (2007/2149 INI), nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché degli obiettivi della strategia Europa 2020 sull'inclusione sociale.

La Regione sostiene e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia individuale, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, richiamandosi ai valori di cui all'articolo 3 della Costituzione, per la costruzione di una cittadinanza attiva.

La Regione, con la presente legge, assume, quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità, allo scopo di:

sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità;

b) favorire il benessere, l'autonomia e lo sviluppo psicofisico;

c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;

d) promuovere e tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;

e) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine di contrastare tutte le forme di esclusione sociale;

f) garantire e rinforzare l'inserimento o reinserimento nelle reti sociali e territoriali di appartenenza attraverso lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dei servizi e la valorizzazione delle professioni sociali;

g) intercettare tutti i segnali di disagio per prevenire tutte le forme di difficoltà che conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche;

h) garantire pari opportunità;

garantire la valorizzazione delle capacità e delle risorse;

j) garantire la partecipazione attiva nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

k) sostenere la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

l) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità e fruibilità nonché un uso flessibile ed intuitivo degli spazi e dei servizi pubblici e privati per le persone con disabilità permanente o temporanea.

## **Articolo 2**

### *(Politiche in favore delle famiglie e dei minori)*

Il sistema integrato, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e garantisce alla persona minore di età la protezione e gli interventi necessari ad un pieno e armonioso sviluppo psicofisico.

Le politiche in favore della famiglia sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:

- a) il sostegno alla genitorialità;
- b) l'educazione e la promozione alla maternità ed alla paternità libere;
- c) il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico con particolare riguardo alle famiglie numerose ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione;
- d) la promozione della pratica collaborativa nei casi di cui all'articolo 337 bis del codice civile;
- e) il sostegno ed il sollievo per le famiglie che si fanno carico dei percorsi per la cura e per l'assistenza di persone con disabilità o non autosufficienti o con disagio psichico e di minori in affidamento;
- f) l'auto-organizzazione tra famiglie nella creazione di reti di solidarietà a supporto delle responsabilità educative e sociali familiari;
- g) la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate in base alla presente legge;
- h) la promozione di interventi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni con disabilità;
- i) la valorizzazione dell'associazionismo familiare;

## **Articolo 3**

### *(Politiche in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico)*

Il sistema integrato sostiene il diritto delle persone con disturbo dello spettro autistico alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.

2. Le politiche in favore delle persone di cui al comma 1 sono perseguite anche con l'ausilio delle nuove tecnologie prioritariamente attraverso interventi e servizi riguardanti:

- a) percorsi tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con persone con disabilità o disagio psichico a carico;
- b) assistenza personale, per l'aiuto alla persona nella gestione della vita quotidiana, per l'accompagnamento, la mobilità, l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- c) realizzazione di reti di sostegno e di strutture residenziali di tipo familiare all'interno della comunità, a favore di persone con grave disabilità e delle persone con sofferenza psichica prive di adeguato sostegno familiare per interventi del prima e del dopo di noi. In tale contesto sono

promossi interventi ed azioni mirati alla fase del durante noi, al fine di garantire la progressiva presa in carico della persona con disabilità, anche grave, durante l'esistenza in vita dei genitori, rafforzando quanto previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili nonché di favorire la deistituzionalizzazione dei servizi alla persona e assicurare la continuità di cura, la dignità e l'autonomia della persona con disabilità priva di sostegno familiare;

d) laboratori sociali integrati con altre forme di socializzazione disponibili nel territorio, per lo sviluppo dell'autonomia e l'inclusione sociale della persona;

e) percorsi tendenti a promuovere la mobilità, la vita e l'abitare indipendente e ad acquisire la massima autonomia possibile, anche con la realizzazione di centri per la vita indipendente, gestiti direttamente da organizzazioni di persone con disabilità o con disagio psichico con il compito di promuovere e sostenere forme di auto-organizzazione e garantiti anche dopo l'eventuale decesso dei familiari di primo grado;

f) percorsi e servizi specifici per minori con disabilità o con disagio psichico che prevedano l'integrazione con i servizi scolastici, educativi e gli altri servizi sociali per minori, anche attraverso specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate, soprattutto nei casi di disabilità grave;

i) percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso la programmazione/la promozione di corsi di formazione e di qualificazione professionale;

j) realizzazione e implementazione, laddove esistenti, di strutture diurne per persone con disabilità di età superiore ai diciotto anni, al fine di favorirne l'integrazione e la socialità.

#### **Articolo 4**

*(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)*

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia, assicurandone la pubblicità sulle pagine dedicate del portale istituzionale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi regionali.
2. La Giunta regionale con successiva deliberazione ed entro trenta giorni dall'approvazione del presente testo, definisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o associati, anche tramite gli organi di decentramento amministrativo, trasmettono alla struttura regionale competente, con le modalità da questa indicate con proprio atto, i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento nonché i dati relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati.
4. Gli elenchi regionali e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito della Regione anche per il tramite del sistema informativo dei servizi sociali.

#### **Articolo 5**

*(Formazione e aggiornamento delle figure professionali sociali)*

1. La formazione, l'aggiornamento e la supervisione degli operatori costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità, promuovono:
  - a) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria;
  - b) iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore;
  - c) specifici percorsi formativi rivolti agli operatori e ai familiari per sensibilizzare sulle nuove forme di assistenza per persone che hanno difficoltà nell'espletamento delle attività di vita quotidiana.
3. I soggetti pubblici e privati, erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, promuovono e

agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

**Articolo 6**  
*(Norma finanziaria)*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con euro 500000000,00 sulla missione 14 programma 1 titolo I previo prelievo dalla missione 20 programma 3 titolo I per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 del Bilancio della regione.

**Articolo 7**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.